

# Criptovalute: l'Agazia delle entrate conferma il suo "mantra"

di Carlo Zambelli, Maria Lucia Di Tanna e Davide Greco

## L'approfondimento

Essere facoltosi investitori esteri sembrerebbe un privilegio non da poco nell'attuale scenario tributario italiano e qualora si sia appassionati di crypto-asset tanto meglio.

Tali conclusioni sembrerebbero derivare dalla presa di posizione dell'Agazia delle entrate nella recente risposta ad interpello n. 397/2022 ove è stato chiarito che anche i c.d. crypto-investitori potranno accedere al regime attrattivo dei c.d. neo-residenti di cui all'art. 24-bis, del T.U.I.R.

Confermando, infatti, l'orientamento secondo cui "ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali" è stato, per la prima volta, acceso "semaforo verde" all'applicazione della flat tax da 100 mila euro annuali sui redditi da crypto asset.

Con la risposta ad interpello n. 397, pubblicata il primo agosto 2022 (di seguito, anche, "Risposta 397"), l'Agazia delle entrate (di seguito, anche, "Amministrazione finanziaria" o "Ufficio") è tornata ad occuparsi di fiscalità delle criptovalute nel sistema tributario italiano ed in particolare, l'attenzione è stata posta sulle possibili relazioni applicative tra redditi da crypto-asset e regime fiscale dei neo-residenti (o regime dei c.d.

Paperoni) di cui all'art. 24-bis, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986<sup>1</sup> (T.U.I.R.).

L'intervento dell'Amministrazione finanziaria risulta di particolare interesse - ancorché criticabile - sotto almeno tre profili di cui cercheremo di dare evidenza nel corso del presente contributo e che possiamo sintetizzare:

1. nella conferma dell'equiparazione tra criptovalute e valute estere;
2. nel "via libera" all'applicazione del regime dei c.d. Paperoni ai redditi da crypto-asset;
3. nella dichiarata neutralità dei passaggi di crypto-asset tra wallet del medesimo contribuente.

## La fattispecie analizzata

Il caso analizzato dall'Agazia delle entrate nella Risposta 397 ha visto coinvolta una contribuente italiana (di seguito, anche, "la Contribuente"), la quale ha rappresentato di aver trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all'Italia nel corso del 2020 e di essere stata, alla data del trasferimento, titolare di un portafoglio di valute virtuali in parte, depositate presso la nota piattaforma di exchange comunemente conosciuto con il nome

**Carlo Zambelli** - Dottore commercialista in Milano. Partner Studio Cocchi & Associati

**Maria Lucia Di Tanna** - Dottore commercialista in Milano. Partner Studio Cocchi & Associati

**Davide Greco** - Avvocato in Milano. Associate Studio Cocchi & Associati

## Nota:

- 1 Regime introdotto dall'art. 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

di *Coinbase*<sup>2</sup> ed in parte, depositate in un c.d. *cold storage wallet*<sup>3</sup> (di seguito, anche, “*wallet*”).

Nel corso del 2021 la Contribuente dichiara di aver ceduto parte dei propri *asset* digitali trasferendo, a tal fine, le valute depositate nel proprio *wallet* sulla piattaforma di *Coinbase*.

Stante il caso così come rappresentato, la Contribuente, in qualità di “nuova” residente, chiedeva di confermare che le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di cripto-*asset*, nel caso in cui il *wallet* sia detenuto presso una piattaforma di *exchange on line* gestita da un intermediario non residente, costituisca reddito di fonte estera e come tale, soggetto a tassazione sostitutiva fissa nella misura di euro 100.000 annui, ai sensi dell’art. 24-*bis*, del T.U.I.R.

## Equiparazione tra criptovalute e valute estere tradizionali

Il primo profilo di interesse – *rectius* di critica – della risposta in commento è senza dubbio da individuare nella parte in cui l’Amministrazione finanziaria nel rispondere al quesito della Contribuente ribadisce che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali equiparando, nella sostanza, le criptovalute alle valute estere tradizionali.

Per coerenza, si segnala sin da subito che tale orientamento non costituisce una novità nel pensiero dell’Amministrazione finanziaria che anzi, sembrerebbe averne fatto, al momento, il proprio “mantra”. Da ultimo, si segnala quanto già chiarito con risposta ad interpello n. 788 del 24 novembre 2021 (in seguito, anche, “Risposta 788”) ed indirettamente – per rinvio – nelle recentissime risposte n. 956-448/2022 e n. 433/2022, ove l’Ufficio ha espresso il medesimo concetto.

Non ci soffermeremo sull’analisi delle disposizioni fiscali volte a disciplinare le operazioni in criptovalute<sup>4</sup> poiché, esistono già, preziose opere

di esegesi sul tema di autorevole dottrina<sup>5</sup> ma cercheremo, nel nostro piccolo, di motivare la tesi secondo cui l’equiparazione delle criptovalute alle valute tradizionali sia ontologicamente errata.

Partiamo però dall’origine, rispondendo ad una domanda. Come sono arrivati a queste conclusioni gli Uffici?

Bene, in tutti i documenti di prassi pubblicati sul tema (considerando la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E), l’Agenzia delle entrate, partendo dal presupposto che allo stato attuale manca nel nostro ordinamento una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali ha sempre ribadito che punto di riferimento debba essere la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Ebbene, in quell’occasione ancorché agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte del Lussemburgo ha riconosciuto che le operazioni consistenti nel cambio di valuta tradizionale in *bitcoin* (gli effetti della pronuncia si possono

---

### Note:

- <sup>2</sup> *Coinbase* è una società di scambio di beni digitali con sede a San Francisco, in California, e fondata a giugno 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam sull’idea rivoluzionaria che chiunque, ovunque nel mondo, dovesse essere in grado di accedere ai *bitcoin* e alle altre criptovalute in modo semplice e sicuro. Opera scambio di *bitcoin* (BTC), *Ripple* (XRP), *Ethereum* (ETH), *bitcoin cash* (BCH), *Ethereum Classic* (ETC), *Litecoin* (LTC) e altri beni digitali con valute di corso legale in 32 nazioni. Dal 14 aprile 2021, *Coinbase* è quotata al Nasdaq, diventando una *public company*.
- <sup>3</sup> La differenza sostanziale tra un portafoglio caldo e uno freddo è che il primo è collegato ad una rete *internet*, il secondo è completamente *offline*. I portafogli freddi somigliano a delle pendrive inseribili nel proprio PC tramite *usb*. Quest’ultima caratteristica è particolarmente interessante sotto il profilo della sicurezza: i *wallet* non collegati a nessuna rete *on line* non possono subire attacchi *hacker* di nessun tipo. Il loro utilizzo è limitato al solo collegamento al dispositivo principale, PC o *tablet*, ai fini della necessaria sincronizzazione. Il c.d. *cold storage wallet* viene considerato il modo più sicuro per proteggere le tue risorse digitali.
- <sup>4</sup> Ci riferiamo, in particolare alla differenza tra cessioni a termine di valute virtuali e cessioni a pronti.
- <sup>5</sup> Si vedano, su tutti, L. Scarano, “Criptovalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte”, in *Fiscaltà & Commercio internazionale*, n. 3/2022, pag. 46 e G. Escalar, “Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguiti dai privati”, in *Corr. Trib.*, n. 10/2021.

estendere, tranquillamente a qualsiasi criptovaluta oggi esistente) e viceversa, **costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso** “effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE dovendo, dunque, ai fini IVA essere ritenuto pacifico “che la valuta virtuale ‘bitcoin’ non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori”.

Facendo leva su tale pronuncia si è quindi arrivati a quello che abbiamo definito il “mantra” dell’Agenzia sul tema, ovvero ritenere che “ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali”, riconducendo, quindi, le criptovalute all’interno della categoria delle **valute estere tradizionali**.

Tale presa di posizione ha suscitato sin da subito perplessità e critiche in seno alla dottrina<sup>6</sup> per almeno due ordini di considerazioni. È stato, infatti, da più parti sostenuto che le criptovalute:

1. non sono valuta per l’assenza di corso legale;
2. non sono estere, per la loro connaturata a-territorialità.

Con riferimento al carattere del “corso legale”, una moneta ha corso legale quando vi è una norma di legge che sancisce l’obbligo di accettarla in pagamento. Nel territorio della Repubblica italiana, ad esempio, l’obbligo di accettare in pagamento l’euro è sancito da un Regolamento europeo, il Regolamento CE 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell’11 maggio 1998.

Ancor più precisamente una valuta è riconosciuta come moneta avente corso legale ogniqualvolta quest’ultima abbia il potere di liberare da un’obbligazione cioè la caratteristica di non poter, per legge, essere rifiutata per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie nello Stato in cui essa è emessa (principio sancito nel nostro diritto dagli artt. 1277 e 1278 del Codice civile).

Su tale questione, autorevole dottrina<sup>7</sup> (condivisibilmente) ha, infatti, sostenuto che una valuta è “cosa” diversa dalle odierne criptovalute, precisando che “una valuta è emessa da un’Autorità pubblica come una banca centrale e rappresenta un titolo di credito al portatore garantito dall’emittente. Una valuta è riconosciuta quindi come moneta avente corso legale, che presuppone l’obbligo di accettazione ed il potere di essere accettata come modalità di estinzione di un’obbligazione di pagamento almeno nello Stato dell’Autorità pubblica emittente”.

Con riferimento, invece, alla c.d. **a-territorialità** propria delle criptovalute queste, essendo mere rappresentazioni digitali di valori circolanti in rete, si ritiene non possano avere alcuna connessione geografica con alcun luogo fisico. Le criptovalute, infatti, si troveranno, per definizione, sempre e solo nella rete, risultando impossibile dare una connotazione territoriale (non essendoci beni fisicamente in transito da una nazione ad un’altra). Per meglio comprendere la questione, si guardi a mero titolo esemplificativo al caso del c.d. *e-commerce* diretto di cui tipici esempi sono le forniture di siti *web*, di *e-book* o la messa a disposizione di *database* ove le operazioni si svolgono interamente (*i.e.* sia l’ordine che la messa a

#### Note:

- 6 Su tutti si veda l’opera monografica di A. Tomassini, “Criptovalute, NTF e metaverso”, in *Teoria e pratica del diritto*, 2022, Giuffrè, pag. 65 ss.
- 7 Si veda, ancora A. Tomassini, “Criptovalute, NTF e metaverso”, in *Teoria e pratica del diritto*, 2022, Giuffrè pag. 79.

disposizione del bene o servizio) in modalità telematica.

All'opposto, invece, come osservato da attenta dottrina<sup>8</sup> “le valute estere hanno una connotazione squisitamente territoriale, dato che sono tipicamente emesse da uno Stato (o da un'Autorità pubblica o da enti sovranazionali) che la riconosce quale mezzo di pagamento valido sul proprio territorio”.

In definitiva, quindi, le criptovalute per loro stessa natura, essendo “polverizzate” all'interno della *blockchain* (la quale trascende i confini nazionali, dal momento che trova nel *web* la sua “collocazione geografica”, che per definizione si caratterizza per una dimensione a-territoriale) non potranno in alcun modo essere legate ad alcuno Stato sovrano<sup>9</sup>.

## Nuova opportunità per i Paperoni?

Il secondo profilo di interesse della risposta in commento è senza dubbio da ricercare nell'apertura dell'Amministrazione finanziaria alla possibilità di estendere l'applicazione del regime di cui all'art. 24-bis, del T.U.I.R. anche alle plusvalenze generate dalla cessione di *cripto-asset*.

Prima di addentrarci però nell'analisi delle motivazioni espresse dall'Agenzia e comprenderne la portata, riteniamo utile, sin da subito, ripercorrere velocemente e per sommi capi il regime fiscale dei c.d. *neo-residenti*.

L'art. 24-bis, del T.U.I.R., introdotto nel sistema tributario italiano dall'art. 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, del T.U.I.R. Queste ultime, a trasferimento avvenuto, potranno optare (in dichiarazione dei redditi) per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva di 100 mila euro annui dei redditi prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2, del T.U.I.R. purché non siano stati residenti in Italia, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Attraverso l'introduzione di tale regime, il sistema fiscale italiano si è reso competitivo rispetto ad analoghi regimi presenti in altri Paesi europei come, a mero titolo esemplificativo, il Portogallo, la Svizzera ed il Regno Unito<sup>10</sup>.

Per poter accedere al regime non è previsto l'obbligo di presentazione di una istanza di interpello all'Agenzia delle entrate ma, questa via, è fortemente consigliata. Sappiamo, infatti, che nell'interpello possono essere affrontate anche questioni interpretative ultronee rispetto alla semplice richiesta di ammissione nel regime.

### Note:

8 M. Melisse - A. Cristiani al seguente *link*: [https://www.evershedsutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/Italy/it/Criptovalute\\_e\\_bitcoin\\_classificabilita\\_e\\_conseguenze\\_tributarie](https://www.evershedsutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/Italy/it/Criptovalute_e_bitcoin_classificabilita_e_conseguenze_tributarie).

9 P. Mastellone, “Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: Profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti”, in *Riv. dir. trib.*, 2022.

10 A. Tomassini, nel proprio libro “Criptovalute, NTF e meta-verso”, in *Teoria e pratica del diritto*, 2022, Giuffrè pag. 124, nota 97 ha (condivisilmente) sostenuto che la struttura prescelta dal legislatore per la norma sui “neo-residenti” sembrerebbe “reggere (...) a censure di costituzionalità” per una serie di motivazioni che riteniamo interessanti riportare a scopo divulgativo.

“Innanzitutto il fine della misura agevolativa è di attrazione di capitale umano che favorisca consumi e investimenti in Italia e la misura dell'imposizione sostitutiva è elevata (la percentuale di contribuenti che corrisponde più di 100 mila euro l'anno allo Stato è inferiore all'1%, dati MEF su dichiarazioni della annualità 2020).

Il fine di attrazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è incompatibile con i valori costituzionali. Il regime è transitorio (15 anni) e destinato a persone che da almeno 9 anni non hanno la residenza in Italia e quindi sono ragionevolmente privi di collegamento con l'Italia [...] Il regime agevolativo riguarda solo i redditi esteri e quindi non i redditi italiani, che continuano ad essere tassati. Su tali redditi esteri è ragionevole ritenere che lo Stato italiano non avrebbe comunque mai esercitato alcuna potestà impositiva. La Corte [c]ostituzionale ha più volte rimarcato la possibilità di introdurre imposizioni differenziate, purché ancorate ad una giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta (...). Il giudizio di legittimità costituzionale deve vertere quindi 'sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto di suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione' (...). In altre parole il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non appare sproporzionato o irragionevole rispetto alla nostra Carta”.

I soggetti beneficiari del regime in parola – trattasi, come detto, delle persone fisiche (di nazionalità estera o italiana) che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 – godranno anche dell'esonero, per tutto il periodo di durata dell'opzione, dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute all'estero e dal versamento delle imposte IVIE ed IVAFE. Inoltre, è prevista l'esenzione dalle imposte di donazione e successione sui trasferimenti relativi ai beni detenuti all'estero dal soggetto *neo-residente*, esenzione che, secondo autorevole dottrina<sup>11</sup>, “semberebbe abbracciare anche le donazioni indirette e le altre forme di liberalità ed i conferimenti in *trust* che abbiano ad oggetto *asset* detenuti all'estero”.

La portata dell'imposta sostitutiva annua (*i.e.* 100 mila euro) è tendenzialmente onnicomprensiva, determinando la sottoposizione a prelievo della quasi totalità dei redditi di fonte estera attribuiti al nuovo contribuente. A tale onnicomprensività, tuttavia, il nostro legislatore ha posto due specifiche deroghe. La prima di carattere oggettivo (di seguito, anche, “deroga oggettiva”) contenuta all'interno del comma 1, ultima parte, dell'art. 24-*bis*, del T.U.I.R. ove viene previsto che “[l]imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), [del T.U.I.R.] realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'art. 68, comma 3 [del T.U.I.R.]”<sup>12</sup> mentre la seconda, di carattere soggettivo è legata all'espressa scelta del contribuente di escludere dal perimetro dell'imposta sostitutiva le fonti di reddito prodotte in uno specifico Stato (*c.d. cherry picking*).

Tanto premesso, veniamo alle motivazioni adottate dall'Agenzia per estendere il regime dei *c.d. neo-residenti* anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di *cripto-asset*.

Nel proprio percorso logico, l'Agenzia delle entrate preso atto che “ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (...) alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che

regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali” non ha fatto altro che estendere quanto già chiarito, un anno fa, con la risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021 ove era stato chiarito che:

1. i redditi diversi realizzati dai soggetti *neo-residenti* per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia;
2. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere, ovvero di titoli non aventi natura partecipativa, da parte di *neo-residenti* rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione [dell'art. 24-*bis*, del T.U.I.R.].

concludendo, in definitiva, che “affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo di **valute estere** rinvenienti da depositi e conti correnti da parte di *neo-residenti* rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-*bis* del T.U.I.R., è necessario che tali attività **non** siano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano”.

Sulla base di tali premesse ed in virtù del fatto che la *neo-residente* avrebbe dichiarato di aver personalmente detenuto le proprie criptovalute oggetto di cessione nel *c.d. cold storage wallet* “**localizzato nel Regno Unito**” ed in un conto a lei cointestato sulla piattaforma *exchange Coinbase* gestita **dall'intermediario non residente di diritto statunitense** l'Agenzia avrebbe dato “semaforo verde” alla possibilità di inserire i redditi realizzati dalla cessione di tali valute virtuali nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri ai sensi dell'art. 24-*bis*, del T.U.I.R.

In definitiva, quindi, secondo l'Agenzia delle entrate nell'ipotesi di **cessione di valute virtuali detenute presso un exchange estero** (quale è,

#### Note:

11 Si veda, ancora A. Tomassini, “Criptovalute, NTF e meta-verso”, in *Teoria e pratica del diritto*, 2022, Giuffrè, pag. 125.

12 Ciò comporta che scontano la tassazione ordinaria, non quella sostitutiva, le plusvalenze realizzate, nel primo quinquennio, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in soggetti esteri.

per l'appunto, *Coinbase*) le relative **plusvalenze** realizzate, se percepite da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, sono da considerarsi **redditi diversi prodotti all'estero**, ed in quanto tali assoggettabili alla *flat tax* da 100 mila euro prevista dall'art. 24-bis, del T.U.I.R.

La risposta in commento costituisce indubbiamente una “ghiotta” opportunità per i c.d. *high net Worth individual* ancorché poggi le sue fondamenta sul presupposto, criticabile o quantomeno discutibile, della equiparazione tra criptovalute e valute estere tradizionali.

Volendo per il momento accantonare il quanto meno discutibile “mantra” di cui sopra (*i.e.* equiparazione criptovalute/valute estere) si deve, tuttavia, dare atto della corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 23 e 165, comma 2, del T.U.I.R. da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sappiamo infatti che a norma dell'art. 23, del T.U.I.R. per un soggetto non residente si considereranno prodotti in Italia i redditi diversi qualora il bene o l'attività si trovi in Italia ovvero qualora la plusvalenza derivi da una partecipazione in società italiana (indipendentemente dal luogo di “detenzione”). Questa regola, però, trova delle limitazioni. Una di queste ha ad oggetto proprio le valute estere. Infatti, non si considereranno di fonte italiana le plusvalenze da cessione o prelievo di valute estere rinvenienti da depositi o conti correnti italiani.

Applicando a specchio l'art. 23, del T.U.I.R. per individuare i redditi di fonte estera per un soggetto residente (o *neo-residente*) ne dovrebbe risultare che si considereranno di fonte estera i redditi diversi qualora il bene o l'attività si trovi all'estero ovvero qualora la plusvalenza derivi da una partecipazione in società estera (purché non detenuta da un intermediario italiano). Con riferimento, invece, alle valute estere questa lettura a specchio dovrebbe portare a ritenere che non si considerano di fonte estera le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi o conti correnti italiani.

Sulla base di tale digressione, ci pare corretta la conclusione dell'Agenzia delle entrate secondo cui “affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti da parte di *neo-residenti* rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-bis del T.U.I.R., è necessario che tali attività non siano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano” ancorché, lo ribadiamo, parta da una premessa - a nostro dire - **ontologicamente errata** ovvero **considerare ai fini delle imposte sui redditi la stessa “cosa” criptovalute e valute estere**.

### Neutralità dei passaggi *wallet to wallet*

Terzo ed ultimo profilo di interesse della risposta in commento è da ricercare nel passaggio ove l'Agenzia delle entrate chiarisce, per la prima volta, che “il trasferimento da una tipologia di *wallet* ad un'altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante”.

Tale passaggio della risposta (il quale avvalga la linea interpretativa proposta dalla Contribuente), ancorché non motivato, riteniamo di condividerlo. La spiegazione dovrebbe essere ricercata nel fatto che, il trasferimento di criptovalute da un *wallet* ad un altro (entrambi facenti capo al medesimo contribuente) dovrebbe rappresentare solo una diversa modalità di detenzione delle medesime criptovalute non capace di generare materia imponibile proprio come il trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito a un altro conto deposito, intestato allo stesso soggetto<sup>13</sup>.

### Considerazioni conclusive

La Risposta 397, ancorché particolarmente favorevole per tutti quei soggetti che vogliono trasferire

---

#### Nota:

<sup>13</sup> Dello stesso avviso, anche, G. Odetto, “Esente da imposte il trasferimento tra piattaforme delle valute estere”, in *Eutekne*, info del 2 agosto 2022.

la residenza fiscale in Italia e risultino titolari di ingenti investimenti in criptovalute, si presta, proprio come le precedenti, ad indubbe critiche. Come sottolineato anche da attenta dottrina<sup>14</sup> non è accettabile che i profili di fiscalità sostanziale di tale settore, il quale registra una capitalizzazione complessiva superiore ai 2.000miliardi, siano rimessi alle interpretazioni amministrative, in spregio al principio di legalità e certezza del diritto che devono connotare l'intero sistema impositivo. È da ritenere, infatti, che non possa essere ritenuto ammissibile che il regime impositivo previsto per le valute estere venga esteso fino a ricomprendere,

anche, le valute virtuali, le quali è indubbio che non possano essere assimilate alle monete *flat*. Sulla base di tali premesse è auspicabile che il legislatore intervenga al fine di dettare regole chiare e precise per permettere agli operatori del diritto di poter navigare con più sicurezza ed evitare il pericolo di “fiumi di inchiostro” di natura amministrativa.

---

**Nota:**

- 14 Si veda, ancora, P. Mastellone, “Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: Profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti”, in *Riv. dir. trib.*, 2022.